



# COMUNE DI ROVERE' VERONESE

## Provincia di Verona

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 Del 27-10-2022

**Oggetto: ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II., DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17:27, in esecuzione delle disposizioni del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica approvato con D.C.C. n. 12 del 07/04/2022, si è svolta con modalità mista la seduta della Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>MARCOLINI STEFANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>FIorentini ILARIO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>Pazzocco Dennis</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Vice Segretario Comunale Sig.ra/Sig. Aggujaro Daniela la/il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. MARCOLINI STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO DELLA PROPOSTA</b>	<b>ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II., DELLO SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.</b>
-------------------------------	--

Proponente: Marcolini Stefano

**PREMESSO CHE:**

- la Legge n. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce all'art. 1, commi dal 611 al 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* ess.mm.ii.:
  - disciplina non solo la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, ma altresì l'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte dei medesimi Enti, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette (art. 1);
  - ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o del revisore (art. 3);
- in particolare agli articoli 4 e 5 della sopra citata normativa, testualmente recitano:
 

*Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

  1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
  2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
    - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberar

e

l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all' 1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

*(9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.)*

*Art. 5 Oneri di motivazione analitica*

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (*e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*).
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. *(La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni).*

#### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S. Mauro, n. 2 del 26/02/2002, di cui questo Ente ne faceva parte, veniva acquisita una partecipazione alla Società di capitale SER.I.T. S.r.l. con sede in Cavaion Veronese (VR), a prevalente capitale pubblico di AMIA VERONA S.P.A., per una quota pari a € 516,45;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni, n. 3 del 26/02/2002, veniva approvata una convenzione con la stessa SER.I.T. S.r.l. relativa all'affidamento diretto dei servizi collegati alla gestione ambientale del territorio;
- con ulteriore provvedimento del Consiglio dell'Unione dei Comuni, n. 4 del 26/02/2002, veniva affidato alla sopra citata Società, il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro n. 11 del 28/12/2019, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per l'esecuzione di tutti i contratti inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani, diversi dalla raccolta e dal trasporto per una durata limitata al periodo transitorio rappresentato dalla vigenza del contratto "ponte" di cui alla procedura indetta ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 e lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 26/01/2021, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione per delegare al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, la conduzione di tutti i contratti inerenti i servizi di gestione

integrata dei rifiuti solidi urbani (RSU) del Comune di Roverè Veronese, diversi dalla raccolta e dal trasporto di cui alla procedura indetta dal Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 e lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il sopra citato accordo è stato sottoscritto in data 11 e 25 febbraio 2021;

#### ACCERTATO CHE:

- la Ditta SER.I.T. S.r.l. con sede a Cavaion Veronese (VR), in Località Montean, n. 9, (P.IVA: 02730490238), costituita in data 25/10/1996, è una Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGSM AIM S.p.A e inoltre risulta detenuta dalla Società pubblica "AMIA VERONA SPA", per il 99,74%, mentre la restante parte in quote uguali, dai seguenti Enti:
  - Unione dei Comuni di Roveré, Velo e San Mauro, per una quota del valore nominale di Euro 1.332,50, pari allo 0,065% del capitale sociale;
  - Comune di Badia Calavena, per una quota pari allo 0,065%;
  - Comune di Selva di Progno, per una quota pari allo 0,065%;
  - Comune di Vestenanova, per una quota pari allo 0,065%;
- la medesima Società SER.I.T. incaricata direttamente dal Consiglio di Bacino Verona Nord, quale Ente di diritto pubblico che organizza e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per 58 Comuni della Provincia di Verona, svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Roverè Veronese e opera nei seguenti ambiti:
  - servizi di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti, assimilabili agli urbani, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei materiali provenienti da raccolte differenziate quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, vetro, plastica, legno e materiali ferrosi in genere, raccolta e trasporto di ogni altro tipo di rifiuto e spurgo pozzi neri, servizi di pulizia di ambienti civili e industriali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  - raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, residuati da processi di qualsiasi natura;
  - progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, stoccaggio, selezione, recupero, trasferimento e smaltimento dei rifiuti nonché la prestazione di consulenza e/o la direzione tecnica nella gestione dei medesimi impianti gestiti da terzi;
  - autotrasporto di cose per conto terzi; essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese a titolo esemplificativo:
  - assunzione, anche mediante accollo di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
  - acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate all'alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti rappresentati o meno da titoli sul capitale di altre imprese;
  - prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, mentre sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in

particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

- con provvedimento di Consiglio dell'Unione Comuni n. 6 del 19/11/2020, esecutivo, è stato deliberato a far data dal 01/01/2021, lo scioglimento consensuale dell'Unione dello stesso Ente, con il ritorno in capo ai Comuni aderenti, di tutte le funzioni trasferite, tra le quali anche il servizio pubblico di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni n. 19 del 19/12/2020, esecutiva, veniva nominato quale Commissario liquidatore dell'Ente disciolto il dott. De Grandi Stefano;

#### EVIDENZIATO CHE:

- i Comuni di Roverè Veronese, Velo Veronese e di San Mauro di Saline, nell'ambito della procedura di liquidazione della disciolta Unione dei Comuni, intendono acquisire i rispettivi valori sulla quota precedentemente detenuta dalla medesima Unione, al fine di assicurare una continuità nella gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, il quale risulta essere fondamentale per la realizzazione delle finalità istituzionali degli enti, con evidente e rilevante interesse economico e funzionale;
- a seguito dell'aumento gratuito di capitale da parte di SER.I.T. S.r.l. in data 12/02/2015, sono stati variati i valori monetari della quota per una somma di € 1.332,50, pari a € 0,065% del capitale complessivo e suddivisa nei seguenti importi nominali:
  - Comune di Roverè Veronese € 809,75;
  - Comune di Velo Veronese € 297,25;
  - Comune di San Mauro di Saline € 225,50.
- il corrispettivo della cessione, è stato rideterminato dal Commissario liquidatore, per una somma complessiva di € 2.317,08, parametrato sull'ammontare del capitale netto di SER.I.T. S.r.l. risultante dal Bilancio approvato dell'esercizio anno 2020 e così ripartito tra i tre Enti:
  - Comune di Roverè Veronese € 1.408,07;
  - Comune di Velo Veronese € 516,89;
  - Comune di San Mauro di Saline € 392,12.

VISTO lo Statuto della Ditta SER.I.T. S.r.l., il quale risulta conforme a quanto disciplinato dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., prevedendo gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile per le società a responsabilità limitata ed in particolare richiamato:

- *l'art. 6 "Quote" dello Statuto di Ser.i.t. Srl che recita:*
  - 6.1 *Le quote sono trasferibili nel rispetto di quanto richiamato nei punti successivi;*
  - 6.2 *in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto;*
  - 6.3 *Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria quota e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato; la comunicazione deve contenere la generalità del cessionario e le condizioni di cessione;*  
*I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizione e termini:*
    - a) *ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la*

*dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;*

- b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota e/o diritti offerti.*

*6.4 Anche la fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:*

- a) nella dizione "Trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti in negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione di pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda corrispettivo i soci acquisteranno la quota e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dal collegio arbitrale ai sensi del successivo art. 28;*
- b) nell'ipotesi di trasferimento di quota e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota con effetto verso la società;*
- c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicata dall'offerente;*

*6.5 Le limitazioni al trasferimento delle quote previste da questo articolo non sono applicabili quando il cessionario ex art. 2359 C.C. . n. 1 è società, direttamente o indirettamente, controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante.*

*Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, 6.3 e 6.4 la società privilegerà lo sviluppo delle attività di igiene urbana e ambientale sul territorio della Provincia di Verona, senza preclusioni per sviluppi in più vasto ambito, offrendo i servizi statutariamente previsti a soggetti pubblici e privati e favorendo l'aggregazione di Comuni singoli, consorziati od associati anche attraverso forme di compartecipazione al capitale;*

**CONVENUTO CHE:**

- pertanto, il Comune di Roverè Veronese, intende acquistare la sopra riportata quota societaria per una somma di € 1.408,07, perseguendo così la propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale" e a beneficio della collettività;
- poiché la Società SER.I.T. S.r.l. svolge già per il Comune il servizio di nettezza urbana ed in particolare la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani, la scelta motivata di acquistare una quota societaria, risulta compatibile, ragionevole, giustificata, strategica e fondamentale per garantire la continuità di gestione del servizio ed il mantenimento della componente pubblica tra i soci in relazione all'oggetto, nonché sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria trattandosi di una spesa poco rilevante per il bilancio ed infine risponde pienamente i principi comunitari di efficienza, efficacia dell'azione amministrativa;
- con nota del Commissario liquidatore trasmessa in data 02/02/2022 con lettera A.R., è stato chiesto ai Comuni di Badia Calavena, Selva di Progno e di Vestenanova, di esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti di cui al punto 2 dell'art. 6 dello Statuto sociale di SER.I.T. S.r.l.;

- i sopra citati Enti entro i termini stabiliti dallo stesso Statuto, ha formalmente comunicato tramite PEC, di non esercitare la prelazione come da note acquisite agli atti dell'Unione, mentre il socio di maggioranza AMIA S.P.A. non ha risposto facendo decorrere i termini;
- con mail acquisita in Comune al Prot. 6099 del 21/09/2022, il Commissario liquidatore trasmetteva ai tre Comuni della disciolta Unione, lo schema di contratto per la cessione delle quote societarie di SER.I.T. S.r.l.;

VERIFICATI i bilanci della SER.I.T. S.r.l. al link [https://www.serit.info/trasparenza/bilancio\\_-\\_preventivo-e-consuntivo/](https://www.serit.info/trasparenza/bilancio_-_preventivo-e-consuntivo/) e atteso che negli ultimi tre esercizi la Società è sempre risultata in utile di esercizio;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., di procedere all'acquisizione della suddetta partecipazione societaria in SERIT.S.r.l., pari allo 0,0395 % del capitale sociale che risulta di limitato valore e verificata la convenienza economica dell'operazione, tenuto conto del procedimento da ponderare con la circostanza che la partecipazione rimarrebbe detenuta da Enti pubblici e con la valenza territoriale della cessione;

ACCERTATO che la spesa complessiva prevista per l'acquisizione è pari quindi a € 1.408,07 di cui € 809,75 quale valore nominale ed € 598,32 come sovrapprezzo calcolato in percentuale sull'ammontare del capitale netto di SER.I.T. S.r.l. risultante dal Bilancio approvato dell'esercizio anno 2020

STABILITO dunque per quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., di approvare l'unito schema di delibera di Consiglio comunale - allegato SUB. A) quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto, finalizzato all'acquisizione della quota partecipazione nella Società SER.I.T S.r.l. a prevalente capitale pubblico che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;

TENUTO CONTO CHE:

- l'allegato schema di deliberazione di Consiglio comunale, tramite apposito avviso pubblico sarà pubblicato per almeno quindici giorni all'Albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale del Comune, ai fini della generale conoscenza e di consultazione pubblica, prima di richiedere il parere all'organo di revisione contabile propedeutico all'approvazione consiliare;
- entro il suddetto termine di scadenza, chiunque abbia interesse potrà presentare eventuali osservazioni da inviare all'Ufficio protocollo del Comune di Roverè Veronese, le quali saranno esaminate e valutate, in sede di adozione finale del provvedimento consiliare di approvazione;
- in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del già citato D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite sono di competenza del Consiglio comunale e i provvedimenti devono prevedere una motivazione analitica;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 18/11/2021, esecutiva, sulla base delle indicazioni del punto 8) – All. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 e approvato con successivo provvedimento di Consiglio n. 44 del 14/12/2021, esecutivo;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 18/11/2021, esecutiva, secondo i principi generali del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e delle vigenti norme in materia di finanza pubblica, è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2024 e successivamente lo stesso Bilancio pluriennale, veniva approvato con provvedimento consigliere n. 45 del 14/12/2021, esecutivo;
- con provvedimento di Giunta comunale n. 3 del 27/01/2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e annuale 2022 in termini di cassa, assegnando ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie per la gestione della spesa secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento di contabilità" dell'Ente e dalle disposizioni di legge in materia;

ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
- lo Statuto della Società SER.I.T. S.r.l. modificato con Rep. n. 47.477 – Raccolta n. 14.898 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona al n. 17592 del 08/08/2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

### **SI PROPONE**

Per tutte le motivazioni in premessa e che s'intendono qui formalmente, integralmente e sostanzialmente riportate:

- 1) Di approvare per quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., l'unito schema di delibera di Consiglio comunale - Allegato SUB. A), quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto e finalizzato all'acquisizione della quota partecipazione nella Società SER.I.T S.r.l.;
- 2) Di disporre che il suddetto schema di deliberazione, tramite apposito avviso pubblico sarà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni all'Albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale del Comune, ai fini della generale conoscenza e di consultazione pubblica, prima di richiedere il parere all'organo di revisione contabile propedeutico all'approvazione consiliare;
- 3) Di stabilire che entro il predetto termine, chiunque abbia interesse potrà presentare eventuali osservazioni da inviare all'Ufficio protocollo del Comune di Roverè Veronese, le quali saranno esaminate e valutate, in sede di adozione finale del provvedimento consiliare di approvazione;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- 5) Di dichiarare, infine, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti inerenti e conseguenti.

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II., DELLO SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.</b>
----------------	--

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Successivamente

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTI i motivi dell'urgenza contenuti nella proposta sopra presentata;

Con voti unanimi favorevoli separatamente espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali).

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II., DELLO SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.</b>
----------------	--

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
**MARCOLINI STEFANO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**Aggujaro Daniela**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Oggetto della proposta di deliberazione:

**ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.**

Proponente: Marcolini Stefano

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce all'art. 1, commi dal 611 al 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", il quale agli articoli 4 e 5 testualmente recita:  
*Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*
  1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
  2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
    - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
  4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
  5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società di

cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
- 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.
- 9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all' 1 per cento del capitale

sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

*(9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.)*

#### **Art. 5 Oneri di motivazione analitica**

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (*, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*).
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. *(La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni).*

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S. Mauro, n. 2 del 26/02/2002, di cui questo Ente ne faceva parte, veniva acquisita una partecipazione alla Società di capitale SER.I.T. S.r.l. con sede in Cavaion Veronese (VR), a prevalente capitale pubblico di AMIA VERONA S.P.A., per una quota pari a € 516,45;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni, n. 3 del 26/02/2002, veniva approvata una convenzione con la stessa SER.I.T. S.r.l. relativa all'affidamento diretto dei servizi collegati alla gestione ambientale del territorio;
- con ulteriore provvedimento del Consiglio dell'Unione dei Comuni, n. 4 del 26/02/2002, veniva affidato alla sopra citata Società, il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro n. 11 del 28/12/2019, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per l'esecuzione di tutti i contratti inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani, diversi dalla raccolta e dal trasporto per una durata limitata al periodo transitorio rappresentato dalla vigenza del contratto "ponte" di cui alla procedura indetta ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 e lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 26/01/2021, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione per delegare al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, la conduzione di tutti i contratti inerenti i servizi di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani (RSU) del Comune di Roverè Veronese, diversi dalla raccolta e dal trasporto di cui alla procedura indetta dal Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 e lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il sopra citato accordo è stato sottoscritto in data 11 e 25 febbraio 2021;

#### ACCERTATO CHE:

- la Ditta SER.I.T. S.r.l. con sede a Cavaion Veronese (VR), in Località Montean, n. 9, (P.IVA: 02730490238), costituita in data 25/10/1996, è una Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AGSM AIM S.p.A e inoltre risulta detenuta dalla Società pubblica "AMIA VERONA SPA", per il 99,74%, mentre la restante parte in quote uguali, dai seguenti Enti:
  - Unione dei Comuni di Roveré, Velo e San Mauro, per una quota del valore nominale di Euro 1.332,50, pari allo 0,065% del capitale sociale;
  - Comune di Badia Calavena, per una quota pari allo 0,065%;
  - Comune di Selva di Progno, per una quota pari allo 0,065%;
  - Comune di Vestenanova, per una quota pari allo 0,065%;
- la medesima Società SER.I.T. incaricata direttamente dal Consiglio di Bacino Verona Nord, quale Ente di diritto pubblico che organizza e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per 58 Comuni della Provincia di Verona, svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Roverè Veronese e opera nei seguenti ambiti:
  - servizi di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti, assimilabili agli urbani, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei materiali provenienti da raccolte differenziate quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, vetro, plastica, legno e materiali ferrosi in genere, raccolta e trasporto di ogni altro tipo di rifiuto e spurgo pozzi neri, servizi di pulizia di ambienti civili e industriali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  - raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, residuati da processi di qualsiasi natura;
  - progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, stoccaggio,

selezione, recupero, trasferimento e smaltimento dei rifiuti nonché la prestazione di consulenza e/o la direzione tecnica nella gestione dei medesimi impianti gestiti da terzi;

- autotrasporto di cose per conto terzi; essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese a titolo esemplificativo:
  - assunzione, anche mediante accollo di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
  - acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate all'alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti rappresentati o meno da titoli sul capitale di altre imprese;
  - prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, mentre sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.
- con provvedimento di Consiglio dell'Unione Comuni n. 6 del 19/11/2020, esecutivo, è stato deliberato a far data dal 01/01/2021, lo scioglimento consensuale dell'Unione dello stesso Ente, con il ritorno in capo ai Comuni aderenti, di tutte le funzioni trasferite, tra le quali anche il servizio pubblico di raccolta, trasporto e conferimento dei RSU;
  - con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni n. 19 del 19/12/2020, esecutiva, veniva nominato quale Commissario liquidatore dell'Ente disciolto il dott. De Grandi Stefano;

#### EVIDENZIATO CHE:

- i Comuni di Roverè Veronese, Velo Veronese e di San Mauro di Saline, nell'ambito della procedura di liquidazione della disciolta Unione dei Comuni, intendono acquisire i rispettivi valori sulla quota precedentemente detenuta dalla medesima Unione, al fine di assicurare una continuità nella gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, il quale risulta essere fondamentale per la realizzazione delle finalità istituzionali degli enti, con evidente e rilevante interesse economico e funzionale;
- a seguito dell'aumento gratuito di capitale da parte di SER.I.T. S.r.l. in data 12/02/2015, sono stati variati i valori monetari della quota per una somma di € 1.332,50, pari a € 0,065% del capitale complessivo e suddivisa nei seguenti importi nominali:
  - Comune di Roverè Veronese € 809,75;
  - Comune di Velo Veronese € 297,25;
  - Comune di San Mauro di Saline € 225,50.
- il corrispettivo della cessione, è stato rideterminato dal Commissario liquidatore, per una somma complessiva di € 2.317,08, parametrato sull'ammontare del capitale netto di SER.I.T. S.r.l. risultante dal Bilancio approvato dell'esercizio anno 2020 e così ripartito tra i tre Enti:
  - Comune di Roverè Veronese € 1.408,07;
  - Comune di Velo Veronese € 516,89;
  - Comune di San Mauro di Saline € 392,12.

VISTO lo Statuto della Ditta SER.I.T. S.r.l. - allegato SUB. A) al presente atto, per farne parte integrante, formale e sostanziale, il quale risulta conforme a quanto disciplinato dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., prevedendo gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile per le società a responsabilità limitata ed in particolare richiamati:

- *l'art. 6 "Quote" dello Statuto di Ser.i.t. Srl che recita:*
  - 6.1 *Le quote sono trasferibili nel rispetto di quanto richiamato nei punti successivi;*

6.2 in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto;

6.3 Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria quota e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato; la comunicazione deve contenere la generalità del cessionario e le condizioni di cessione;

i soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizione e termini:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;
- b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota e/o diritti offerti.

6.4 Anche la fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- a) nella dizione "Trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti in negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione di pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda corrispettivo i soci acquisteranno la quota e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dal collegio arbitrale ai sensi del successivo art. 28;
- b) nell'ipotesi di trasferimento di quota e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota con effetto verso la società;
- c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicata dall'offerente;

6.5 Le limitazioni al trasferimento delle quote previste da questo articolo non sono applicabili quando il cessionario ex art. 2359 C.C., n. 1 è società, direttamente o indirettamente, controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante.

Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, 6.3 e 6.4 la società privilegerà lo sviluppo delle attività di igiene urbana e ambientale sul territorio della Provincia di Verona, senza preclusioni per sviluppi in più vasto ambito, offrendo i servizi statutariamente previsti a soggetti pubblici e privati e favorendo l'aggregazione di Comuni singoli, consorziati od associati anche attraverso forme di compartecipazione al capitale;

#### CONVENUTO CHE:

- pertanto, il Comune di Roverè Veronese, intende acquistare la sopra riportata quota societaria per una somma complessiva pari a € 1.408,07, perseguendo così la propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale" e a beneficio della collettività;
- poiché la Società SER.I.T. S.r.l. svolge già per il Comune il servizio di nettezza urbana ed in particolare la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani, la scelta motivata di acquistare una quota societaria, risulta compatibile, ragionevole, giustificata, strategica e fondamentale per garantire la continuità di gestione del servizio ed il mantenimento della componente pubblica tra i soci in relazione all'oggetto, nonché sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria trattandosi di una

spesa poco rilevante per il bilancio ed infine risponde pienamente i principi comunitari di efficienza, efficacia dell'azione amministrativa;

- con nota del Commissario liquidatore trasmessa in data 02/02/2022 con lettera A.R., è stato chiesto ai Comuni di Badia Calavena, Selva di Progno e di Vestenanova, di esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti di cui al punto 2 dell'art. 6 dello Statuto sociale di SER.I.T. S.r.l.;
- i sopra citati Enti entro i termini stabiliti dallo stesso Statuto, ha formalmente comunicato tramite PEC, di non esercitare la prelazione come da note acquisite agli atti dell'Unione, mentre il socio di maggioranza AMIA S.P.A. non ha risposto facendo decorrere i termini;
- con mail acquisita in Comune al Prot. 6099 del 21/09/2022, il Commissario liquidatore trasmetteva ai tre Comuni della disciolta Unione, lo schema di contratto per la cessione delle quote societarie di SER.I.T. S.r.l.;

VERIFICATI i bilanci della SER.I.T. S.r.l. al link <https://www.serit.info/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/> e atteso che negli ultimi tre esercizi la Società è sempre risultata in utile di esercizio;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., di procedere all'acquisizione della suddetta partecipazione societaria in SERIT.S.r.l., pari allo 0,0395 % del capitale sociale che risulta di limitato valore e verificata la convenienza economica dell'operazione, tenuto conto del procedimento da ponderare con la circostanza che la partecipazione rimarrebbe detenuta da Enti pubblici e con la valenza territoriale della cessione;

ACCERTATO che la spesa complessiva prevista per l'acquisizione è pari quindi a € 1.408,07 di cui € 809,75 quale valore nominale ed € 598,32 come sovrapprezzo calcolato in percentuale sull'ammontare del capitale netto di SER.I.T. S.r.l. risultante dal Bilancio approvato dell'esercizio anno 2020;

STABILITO CHE:

- in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del già citato D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite sono di competenza del Consiglio comunale e i provvedimenti devono prevedere una motivazione analitica;
- con deliberazione di Giunta comunale ..... del....., per quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., veniva approvato lo schema di delibera di Consiglio comunale, per l'acquisizione della quota partecipazione nella Società SER.I.T S.r.l. a prevalente capitale pubblico che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
- il suddetto schema è stato pubblicato per un periodo di 15 (quindici) giorni all'Albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune, ai fini della generale conoscenza e di consultazione pubblica;
- entro il predetto termine non sono / sono pervenute osservazioni in merito;
- in particolare, il presente atto consiliare dovrà essere trasmesso all'Autorità garante della concorrenza del mercato per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10/10/1990, n. 287 e ss.mm.ii. e alla Sezione regionale della Corte dei Conti, la quale entro 60 giorni dal ricevimento potrà deliberare in ordine alla conformità dell'atto ai principi richiamati nel D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data....., espresso ai sensi di quanto previsto dall'ex art. 239 - comma I, lett. b) n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - allegato SUB. B), quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 18/11/2021, esecutiva, sulla base delle indicazioni del punto 8) – All. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato adottato il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 e approvato con successivo provvedimento di Consiglio n. 44 del 14/12/2021, esecutivo;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 18/11/2021, esecutiva, secondo i principi generali del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e delle vigenti norme in materia di finanza pubblica, è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2024 e successivamente lo stesso Bilancio pluriennale, veniva approvato con provvedimento consiliare n. 45 del 14/12/2021, esecutivo;
- con provvedimento di Giunta comunale n. 3 del 27/01/2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e annuale 2022 in termini di cassa, assegnando ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie per la gestione della spesa secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento di contabilità" dell'Ente e dalle disposizioni di legge in materia;

ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
- lo Statuto della Società SER.I.T. S.r.l. modificato con Rep. n. 47.477 – Raccolta n. 14.898 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona al n. 17592 del 08/08/2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

## **SI PROPONE**

Per tutte le motivazioni in premessa e che s'intendono qui formalmente, integralmente e sostanzialmente riportate:

- 1) Di approvare l'acquisizione della quota parte di partecipazione nella Società SER.I.T S.r.l. detenuta dalla disciolta Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro, per un valore nominale di € 809,75 pari allo 0,0395% del capitale sociale della stessa SER.I.T. S.r.l.;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva prevista per l'acquisizione è pari a € 1.408,07 di cui € 809,75 quale valore nominale ed € 598,32 come sovrapprezzo calcolato in percentuale sull'ammontare del capitale netto di SER.I.T. S.r.l. risultante dal Bilancio approvato dell'esercizio anno 2020 e che la stessa è stata prevista nel Bilancio di Previsione Pluriennale EE.FF. 2022-2024;
- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs., n. 175/2016 e ss.mm.ii., l'acquisizione della quota partecipativa nella suddetta Società SER.I.T. S.r.l., che risulta di limitato valore, sostenibile e conveniente da un punto di vista economico in quanto poco rilevante per il bilancio dell'Ente, è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionale del Comune, di interesse pubblico per la cittadinanza e risponde pienamente i principi comunitari di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- 4) Di precisare, che per quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., il presente schema di deliberazione consiliare approvato con atto di Giunta, è stato sottoposto tramite avviso alle forme di conoscenza e di consultazione pubblica;

- 5) Di autorizzare il Sindaco, a compiere il necessario per addivenire al perfezionamento dell'acquisto della sopra citata quota sociale a favore del Comune di Roverè Veronese, tramite la sottoscrizione del rogito notarile;
- 6) Di dare mandato ai competenti Responsabili dei servizi, di provvedere con tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente atto ed in particolare di iscrivere la quota societaria al patrimonio comunale e impegnare nel Bilancio di Previsione EE.FF. 2022-2024, la necessaria somma per l'acquisto;
- 7) Di trasmettere infine copia del presente provvedimento:
  - Alla disciolta Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro;
  - Alla Società SER.I.T. S.r.l.;
  - all'Autorità garante della concorrenza del mercato per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10/10/1990, n. 287 e ss.mm.ii.;
  - alla Sezione regionale della Corte dei Conti, la quale entro 60 giorni dal ricevimento potrà deliberare in ordine alla conformità dell'atto ai principi richiamati nel D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 9) Di dichiarare, infine, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti inerenti e conseguenti.



# COMUNE DI ROVERE' VERONESE

## Provincia di Verona

### PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II., DELLO SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.**

#### Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-10-2022

Il Responsabile del servizio  
REPELE NICOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI ROVERE' VERONESE

## Provincia di Verona

### PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' SER.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II., DELLO SCHEMA DI DELIBERA CONSILIARE AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE.**

#### Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-10-2022

Il Responsabile del servizio  
FERRI MICHELANGELO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.